

Sent. n. 194/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 18/03/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Paolo Celli per il ricorrente e l'Avv. Andrea
Botta su delega dell'avv. Filippo Mangiapane per
l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78580 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, rappre-
sentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli (C.F.
CLLPLA64A25H501Q, pec paolocel-
li@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domici-
liato presso il di lui studio sito in Roma alla Via
Luigi Rizzo n. 72, con indicazione per le comunica-
zioni riguardanti il procedimento del numero di fax
0645435751 e dell'indirizzo di posta elettronica
certificata: paolocelli@ordineavvocatiroma.org.;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudi-

zio dall'avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente già Ap-puntato scelto in V dell'Arma dei Carabinieri fino alla data del 02.08.2018, data in cui è cessato dal servizio, titolare di pensione diretta di anzianità iscr. n. 17792105, liquidata con il sistema misto, chiede il ricalcolo del trattamento con applicazio-ne, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del de-creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente conforme-mente a quanto disposto dalle SS.RR, con atto RM032021940328, e applicazione dell'aliquota del 2,44%, gli arretrati sono stati liquidati sulla rata di febbraio 2022.

Ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere e, in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale.

3. Parte attrice con successiva memoria ha rappre-sentato che nelle more del giudizio è avvenuta la riliquidazione della pensione, ai sensi dell'art 54 dPR 1092/73, con aliquota annua del 2,44%. Ha chie-sto pertanto l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA